

Legge regionale 06 febbraio 1996 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 08/02/1996

Bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996 della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

Art. 9

1. L'Assessore alle finanze è autorizzato, ove occorra, a disporre, con proprio decreto da registrare alla Corte dei conti, variazioni compensative tra gli stanziamenti dei capitoli previsti nello stato di previsione della spesa per l'ammortamento di mutui concernenti il pagamento della quota interessi ed oneri accessori, e rispettivamente, il rimborso della quota capitale.